

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c.4. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso di protezione civile a favore della popolazione della Provincia di Catania, colpita dal terremoto del 26 dicembre 2018 e impegno di spesa.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decisione

1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64, nell'ambito della solidarietà nazionale, l'intervento di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'eventuale apporto del volontariato di protezione civile, a favore delle popolazioni della Provincia di Catania, colpita dal terremoto del 26 dicembre 2018.
2. Per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, sono autorizzati:
 - a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
 - b) il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata dello stato di emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
 - e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di

emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986.

3. Di disporre lo storno dell'importo pari ad euro 10.000,00 dal capitolo 15000, rispettivamente per euro 3.000,00 al capitolo 61000, per euro 5.000,00 al capitolo 61003 e per euro 2.000,00 al capitolo 61005, di nuova istituzione, delle Uscite del bilancio del Fondo regionale per la protezione civile.
4. E' impegnata la spesa di Euro 10.000,00 rispettivamente sui seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64:
 - euro 3.000,00 a carico del capitolo 61000 (U 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo), a copertura delle spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b);
 - euro 5.000,00 a carico del capitolo 61003 (1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese di cui all'articolo 2, lettera e);
 - euro 2.000,00 a carico del capitolo 61005 (U 1.03.02.07.000 - utilizzo di beni di terzi), che si istituisce con il presente provvedimento all'interno della missione 11 - Soccorso civile - Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali - Titolo I - Spese ordinarie- Correnti, avente denominazione "Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà nazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità (LR 1/2001) dello stato di emergenza (art. 9, 2° comma, LR 64/86) - utilizzo di beni di terzi", a copertura delle spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
5. Di dare atto che spesa pari ad euro 5.000,00 sul capitolo 16041 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), relativa agli oneri straordinari del personale di protezione civile, individuati tra le iniziative di cui all'articolo 2, lettera d), è posta a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte con le deliberazioni della Giunta regionale 176/2018 e 1648/2018.
6. E' dato atto che le spese sostenute per le attività di cui all'articolo 1 saranno eventualmente richieste, a titolo di rimborso, al Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2018, n.566.
7. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

- Il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, relativo ai rapporti di collaborazione fra le due Istituzioni, al fine di conseguire la massima efficienza del Sistema di protezione civile, a tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità;
- L'articolo 2 del citato Protocollo d'intesa prevede che, qualora lo stato d'emergenza riguardi altra Regione, ed il Dipartimento richieda il concorso negli interventi d'emergenza, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia metta immediatamente a disposizione la propria organizzazione di

protezione civile;

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;

- Nota POST/0074880 del 28 dicembre 2018 del Dipartimento della Protezione civile con la quale, a seguito della richiesta della Regione Sicilia, è stata chiesta alle regioni la disponibilità immediata di supporto tecnico di sopralluogo per le verifiche di agibilità sugli edifici nei territori colpiti dal sisma e si precisa che le spese di viaggio, vitto e alloggio dei tecnici dovranno essere anticipate dalle medesime amministrazioni e rimborsate dal Commissario delegato che verrà nominato attraverso un'apposita Ordinanza di protezione civile, previa apposita rendicontazione; con la medesima nota il Capo Dipartimento precisa che eventuali ulteriori fabbisogni per il prosieguo dell'impiego dei tecnici regionali potranno essere rappresentati alla Segreteria della Commissione speciale della Protezione civile sulla base delle esigenze che il commissario delegato potrà rappresentare al Dipartimento.

- L'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2018, n.566, ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 1 stabilisce "per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dall'evento calamitoso in premessa, il Commissario delegato provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. Le verifiche di agibilità si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015";

- l'articolo 5, comma 2 stabilisce "per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario delegato può avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della presente ordinanza, dei tecnici delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, delle Regioni e Province autonome, nonché di professionisti individuati dai Consigli nazionali dei professionisti, anche avvalendosi degli Ordini e Collegi professionali ad essi afferenti, anche in deroga al DPCM 8 luglio 2014";

- l'articolo 11 stabilisce "Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 15".

- Comunicati n. 011/STC di data 28 dicembre 2018 di attivazione delle Regioni per sopralluoghi AEDES – sisma Catania e n. 013/SCT di medesima data di rettifica, con i quali, su indicazione del Dipartimento di protezione civile, si attivano, con partenza immediata, le Regioni di seguito riportate e relative unità di personale per l'effettuazione di sopralluoghi di agibilità agli edifici interessati

dal sisma del 26 dicembre manifestatosi in provincia di Catania:

- Calabria : 4 unità;
- Campania: 6 unità;
- Friuli Venezia Giulia: 3 unità;
- Lazio : 1 unità;
- Lombardia : 6 unità;

con richiesta di far convergere i propri tecnici, completamente autonomi in termini logistici, presso il Centro di protezione civile della Regione Siciliana di via Taormina, 1 a San Giovanni La Punta (CT) a partire dalle 8:30 del 29 dicembre 2018.

-- Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 415 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 e deliberazioni 20 aprile 2018, n.937, 28 settembre 2018, n.1771, 30 ottobre 2018 n.2018 e 21 dicembre 2018, n.2432 relative agli assestamenti del bilancio stesso;

- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione;

Motivazione

In data 26 dicembre 2018 una scossa di magnitudo 4.8 ha interessato il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania, con conseguente crollo di edifici e dissesti alle infrastrutture pubbliche strategiche, quali in particolare acquedotti e viabilità.

A seguito della citata richiesta del Dipartimento di protezione civile, si ritiene necessario autorizzare l'attività di soccorso alla popolazione della Provincia di Catania. Al momento tale richiesta riguarda l'invio di funzionari regionali abilitati all'elaborazione delle schede AEDES di verifica di agibilità post sismica sugli edifici, ma ulteriori interventi potranno essere richiesti sulla base delle esigenze che il commissario delegato potrà rappresentare al Dipartimento. Tali ulteriori interventi potrebbero coinvolgere le organizzazioni di volontariato di protezione civile con riferimento all'articolo 11 dell'ordinanza 566/2018.

Risulta pertanto opportuno prevedere tale autorizzazioni di spesa al fine di essere immediatamente operativi in caso di necessità.

L'Assessore regionale alla protezione civile è autorizzato a disporre nel corso dell'esercizio storni di somme disponibili da un capitolo ad un altro delle uscite per la prima dotazione o per l'impinguamento della posta di specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione.

Si rende, pertanto, necessario autorizzarne la relativa spesa a carico del bilancio del Fondo per la protezione civile per l'esercizio in corso, nonché impinguare la disponibilità dei pertinenti capitoli di spesa, mediante storno dal capitolo 15000 che presenta sufficiente disponibilità.

Riferimenti normativi

- legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'art. 1 della LR 1/2001, la Regione è autorizzata ad

intervenire, nell'ambito della solidarietà nazionale, in caso di eventi eccezionali causati da calamità, mediante l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;

- 9, comma 5, in base al quale gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione;
- 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
- l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

art. Riccardo Riccardi

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
-dott. Massimiliano Fedriga -

L'ISTRUTTORE: Michela Osso